

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli - **Decreto n.203 del 22 giugno 2010 - Eco & Ambiente Srl con sede legale in Somma Vesuviana (NA). Diniego Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non da realizzarsi in Somma Vesuviana (NA) Via Vignariello Loc. Cuomero.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n°59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 30 Ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella legge 19 Dicembre 2007 n. 243;
- la D.G.R.C. n°62 del 19.01.2007 "Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n°59 che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale ed individuato questo Settore quale "Autorità Competente" - ex art. 2, co. 1 D.lgs. 59/05- al rilascio dell'autorizzazione per le attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- il D.D. n°16 del 30.01.2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata D.G.R.C. n°62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R.C. 27 luglio 2007, n°1411 avente ad oggetto "Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale"-Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art.208 e segg";
- l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- la D.G.R.C. n° 62 del 19.01.2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare alla Regione, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- il D.D.18.08.09 n.19 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto "Deleghe di competenze ai dirigenti di Settore dell'A.G.C. 05";

PREMESSO

- che la Eco & Ambiente Srl, con sede legale in Somma Vesuviana (NA) Via Turati n. 59, in data 02.03.2009 prot. n. 177039 ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'impianto nuovo di stoccaggio con annessa selezione, cernita e riduzione volumetrica di rifiuti pericolosi e non, da realizzarsi nel Comune di Somma Vesuviana (NA) Via Vignariello Loc. Cuomero;
- che in data 06/08/2009 con nota prot. n. 712075 è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo; che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

che, con D.D.n .810 del 23/08/2008, il competente Settore 02 dell'A.G.C. 05 ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto de quo, oggetto di richiesta A.I.A.;
che, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i, è stata indetta e convocata per il g. 19.11.2009 conferenza di servizi, alla quale sono stati invitati a partecipare l'Università degli Studi di Napoli Parthenope che, sulla base di convenzione stipulata con l'A.G.C. 05 fornisce assistenza tecnica a questo Settore nell'istruttoria del progetto, l'A.R.P.A.C., la Provincia di Napoli, l'ASL NA/3 Sud, il Comune di Somma Vesuviana , l'A.T.O. 3 Ente d'ambito Sarnese Vesuviano, nonché la società richiedente;

RILEVATO

che alla Conferenza di cui sopra, svoltasi nelle sedute del 19/11/2009 e del 26.05.2010, i cui verbali, in uno con gli allegati, si richiamano integralmente con il presente provvedimento:

- l'Università degli studi Parthenope, esaminati gli elaborati progettuali, ha presentato osservazioni, che questa amministrazione fa proprie, con le quali si rappresenta, tra l'altro, che dal progetto non risulta l'idoneità della viabilità di accesso all'impianto;
- la Provincia, presente ad entrambe le sedute, ha espresso parere sfavorevole in quanto l'area ove secondo progetto dovrebbe essere localizzato l'impianto I.P.P.C., contraddistinta in catasto al foglio 3 particella 1661, nel vigente P.R.G. del comune di Somma Vesuviana è zona E agricola non compatibile urbanisticamente e non esiste l'assenso del comune alla realizzazione dell'impianto in variante allo strumento urbanistico; manca l'autorizzazione paesaggistica e la società non ha ottemperato alle richieste della direzione Tutela suolo, bonifica dei siti, gestione tecnica dei rifiuti della Provincia. La Provincia, nel citato parere, ha rappresentato che la localizzazione di una attività produttiva in un contesto agricolo implicherebbe la necessità di dotare l'area di infrastrutture a rete (strade, fognature, condotte idriche, linee elettriche) e di attrezzature pubbliche (standards), generalmente non previste in zona agricola e, qualora esistenti, certamente non adeguatamente dimensionate per un'attività produttiva.
- il Comune, assente alla prima seduta e presente alla seconda, ha confermato quanto detto dalla Provincia e cioè che l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico, ha dichiarato che l'iter di variante al P.R.G. per il progetto de quo non è iniziato ed ha espresso parere sfavorevole. Il rappresentante del comune ha dichiarato, inoltre, che nella zona industriale prevista dal vigente P.R.G.. vi sono ancora dei lotti per i quali è in corso la redazione dei P.I.P.;
- l'A.T.O. ha espresso parere sfavorevole in quanto il progetto prevede vasche a tenuta vietate nelle zone coperte dal servizio fognario. Ha evidenziato, inoltre, che il trattamento delle acque di prima pioggia come rifiuto liquido risulta atipico e che le stesse debbano essere convogliate in pubblica fognatura previo passaggio in adeguato impianto di depurazione;
- l'A.R.P.A.C. ha espresso parere negativo per la mancanza di un idoneo piano di risanamento di acustica ambientale, evidenziando che presso i recettori abitativi, individuati dal tecnico competente, non è rispettato il criterio differenziale;
- l'A.S.L., presente alla prima seduta ma non alla seconda, non ha espresso il proprio definitivo parere;

la società ha esibito in conferenza un parere dell'Avvocatura Regionale prot. 744520 del 12/09/2006 e nota del comune di Somma Vesuviana prot.12524 del 15/07/2008, sostenendo, alla luce del parere espresso dall'avvocatura e di consolidata giurisprudenza (senza peraltro indicare alcuna sentenza), che la natura agricola dell'area è irrilevante e che la Conferenza avrebbe dovuto autorizzare l'impianto.

CONSIDERATO

- che il parere dell' Avvocatura si riferisce a comuni che non dispongono di aree industriali o P.I.P., quindi non applicabile nel caso del Comune di Somma Vesuviana che dispone, come dichiarato dal rappresentante dell'ente in Conferenza, di zona industriale e aree P.I.P.;
- che nel disciplinare il rilascio dell'AIA il D.lgs. 59/05 e s.m.i.. non attribuisce alla Regione, diversamente da quanto previsto dall'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la facoltà di approvare il progetto in variante al P.R.G.;
- che, comunque fermo ed impregiudicato quanto detto, la nota prot. 12524/06 è una mera dichiarazione di intenti del Sindaco di Somma Vesuviana, non seguita da decisioni dell'ente locale finalizzate a costituire le condizioni per una approvazione da parte della regione dell'impianto in variante al P.R.G., anzi contraddetta in Conferenza dal comune stesso che ha espresso parere negativo;
- che, del resto, l'impianto, così come da progetto presentato, non risulta compatibile con il territorio di riferimento che ha vocazione agricola e come tale è classificato dal vigente P.R.G.. L'area non appare provvista di infrastrutture necessarie ad una attività produttiva, come si evince anche dal progetto presentato dalla Società che non descrive una viabilità di accesso idonea all'impianto;
- che la valutazione di impatto ambientale non ha ad oggetto valutazioni di pianificazione e tutela urbanistica del territorio che, pertanto, non possono ritenersi compiute in senso favorevole con il D.D. n.810/2008;

RITENUTO

- che, per quanto su evidenziato, l'impianto non è compatibile con la destinazione di zona, il progetto prevede, inoltre, vasche a tenuta vietate dalla normativa e manca un idoneo piano di risanamento di acustica ambientale;
- di non dover procedere al preavviso di rigetto, di cui all'art.10 bis l.241/90 e s.m.i., in quanto la società partecipando alla Conferenza di Servizi è venuta a conoscenza delle ragioni impeditive al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed ha presentato nell'ambito della conferenza le proprie osservazioni facendo acquisire anche apposita documentazione;
- di dover, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nella conferenza di Servizi e per quanto su considerato, denegare l'Autorizzazione integrata Ambientale alla Eco & Ambiente Srl per l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non, da realizzarsi nel Comune di Somma Vesuviana (NA) Via Vignariello Loc. Cuomero;

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore e su proposta del Responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di denegare**, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nella conferenza dei servizi e per quanto su considerato, l'Autorizzazione integrata Ambientale alla Eco & Ambiente Srl per l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non, da realizzarsi nel Comune di Somma Vesuviana (NA) Via Vignariello Loc. Cuomero;
- di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Somma Vesuviana, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'A.S.L. NA/3 SUD, all'ATO 3 Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ed all'ARPAC - Dipartimento provinciale di Napoli;
- di notificare** il presente provvedimento alla Eco & Ambiente Srl, con sede legale in Somma Vesuviana (Na) Via Turati n. 59;
- inviare** per via telematica, copia del presente provvedimento, al Coordinatore dell'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, **entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso**, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dott.ssa Lucia Pagnozzi